

LEGGE PROVINCIALE SULLO SPORT 2016

Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4

Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino

(b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4)

Capo I

Promozione dello sport per il Trentino

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino.

2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea.

3. La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.

4. La Provincia favorisce l'attività sportiva e motoria senza discriminazione di età, genere, nazionalità, condizione economica, abilità e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa di integrazione e aggregazione sociale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) "attività sportiva": qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli;
- b) "attività motoria": l'attività fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita;
- c) "talento sportivo": l'atleta capace e meritevole che dimostra particolari attitudini sportive degne di essere valorizzate e sostenute, anche perché raggiunga alti livelli di prestazioni sportive;

- d) "sport giovanile": la pratica di un'attività fisica da parte dei giovani fino a venticinque anni, che si prefigge di sviluppare, in particolare, le capacità motorie e coordinative.
2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sullo sport 2016".

Art. 3 *Obiettivi*

1. In attuazione dell'articolo 1 la Provincia favorisce e sostiene:
- a) la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;
 - b) la pratica sportiva delle persone con disabilità;
 - c) l'attività sportiva di alto livello, anche professionistica, e la promozione dei talenti sportivi;
 - d) la formazione dei dirigenti e degli operatori dell'associazionismo sportivo;
 - e) la fruibilità degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini;
 - f) la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio, e il loro miglioramento.
2. La Provincia valorizza l'attività sportiva e l'attività motoria quali fattori di crescita, di parità di accesso per donne e uomini, di socializzazione, di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico, e individua quali ambiti d'intervento l'attività agonistica, quella motoria e quella rivolta a favorire lo sport per persone con disabilità, per promuovere corretti stili di vita, migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche della persona e per il prolungamento dello stato di autosufficienza.
3. La Provincia realizza quanto previsto dal comma 1, in particolare attraverso: il sostegno all'associazionismo sportivo, la formazione giovanile; il finanziamento di attività sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, anche per le persone con disabilità, e degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento professionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; la ricerca scientifica e tecnologica; l'attività sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni e pubblicazioni per una cultura dell'attività sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.

Art. 4 *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione sportiva per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche giovanili e con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro, del sistema educativo provinciale, e con attenzione a favorire la partecipazione equa di genere. Esse individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali, nonché quanto previsto per gli impianti dall'articolo 33, comma 2.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali di definizione delle linee guida la Provincia, anche tramite incontri pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento e il dialogo con la società civile e le istituzioni, attraverso una procedura di consultazione pubblica attivata sul sito istituzionale della Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni.
3. Le linee guida sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il tavolo dello sport

previsto dall'articolo 9, il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; durano per la legislatura e comunque fino all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere aggiornate, in corso di legislatura, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità.

4. Le rilevazioni e le ricerche necessarie per la conoscenza statistica del fenomeno sportivo nei suoi vari aspetti, anche con riferimento ai soggetti che praticano o curano le attività sportive nonché alle infrastrutture sportive, sono previste, in accordo con la struttura provinciale competente, nel programma statistico provinciale e realizzate secondo le disposizioni della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Le rilevazioni statistiche sono predisposte distinte anche per genere.

Art. 5

Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo

1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva operanti in ambito locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo per quanto attiene alla fruizione dei servizi e delle strutture sportive, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi d'interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

2. La Provincia promuove la conoscenza della carta attraverso la pubblicazione sul suo sito istituzionale, la presentazione nelle scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i giovani.

Art. 6

Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie

1. La Provincia diffonde la cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie.

2. La Provincia concorre alle finalità previste dal comma 1, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva emanati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nonché delle norme per la sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere ambientali degli impianti, in cui si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal CONI, anche attivando specifiche misure dirette al coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni sportive e dei soggetti interessati. Nell'ambito della promozione prevista da questo comma è compresa anche la diffusione della cultura della sicurezza degli spettatori e della cittadinanza che assistono o che sono presenti durante lo svolgimento degli eventi a carattere sportivo.

3. Al fine di accrescere nei praticanti le attività sportive e motorie la consapevolezza dei rischi a esse connessi, il tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 elabora linee guida sui rischi, sulle buone pratiche e sulle norme comportamentali in relazione alle diverse attività sportive e motorie.

4. La Provincia, anche su proposta del tavolo, può organizzare convegni ed effettuare studi e ricerche, anche avvalendosi di esperti, per promuovere la conoscenza dei rischi connessi alle attività sportive e motorie.

5. Per i fini di questo articolo le società e le associazioni sportive possono presentare osservazioni e proposte strumentali all'attività programmata dal tavolo ai sensi del comma 3 e attuare studi, ricerche, sperimentazioni e indagini nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15.

6. Quando tratta le tematiche disciplinate da questo articolo, il tavolo è integrato con i dirigenti delle strutture provinciali competenti, rispettivamente, in materia di protezione civile e in materia di polizia amministrativa.

Art. 7 *Marchi*

1. La Provincia istituisce il marchio "Trentino green sport" e il marchio "Trentino white sport" al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive rispettivamente dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale.

2. I marchi previsti dal comma 1 sono costituiti da elementi geometrici che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei marchi e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione degli stessi.

Sezione II *Soggetti dello sport*

Art. 8 *Conferenza provinciale per lo sport*

1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice ogni due anni la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono invitati i rappresentanti, gli operatori e i lavoratori del settore sportivo, i rappresentanti delle autonomie locali, i referenti del sistema dell'istruzione e della formazione, gli altri soggetti dello sport interessati e dei settori economici e sociali collegati.

2. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 9 *Tavolo dello sport*

1. È istituito il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e formula proposte inerenti all'attività motoria e sportiva in particolare per incentivarne lo sviluppo, tenuto conto anche degli esiti della conferenza provinciale per lo sport. Il tavolo inoltre svolge i compiti previsti da questa legge e rilascia i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o un suo delegato;
- c) il presidente del comitato provinciale del CONI o un suo delegato e tre esperti designati dal comitato provinciale del CONI, di cui uno come rappresentante delle persone con disabilità che praticano attività sportive;

- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) un esperto in medicina sportiva, designato dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
- f) i dirigenti delle strutture organizzative semplici provinciali competenti in materia di turismo, di istruzione, di salute e di finanza locale o loro delegati;
- g) un rappresentante designato dai cinque enti di promozione sportiva più rappresentativi riconosciuti dal CONI con il maggior numero di tesserati in ambito provinciale e operanti in provincia con propria sede e organismi dirigenti locali;
- h) tre rappresentanti designati dalle federazioni affiliate al CONI in ambito provinciale, con propria sede e organismi dirigenti locali, di cui due in rappresentanza delle prime due federazioni per numero di tesserati;
- i) un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente del tavolo può invitare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, sia esperti nelle tematiche poste all'ordine del giorno, che i dirigenti di altre strutture organizzative provinciali competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

5. Svolge funzioni di segreteria per il tavolo la struttura provinciale competente in materia di sport.

6. La prima nomina del tavolo avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo II

Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria

Sezione I

Lo sport in Trentino

Art. 10

Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale del Trentino, la Provincia valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Provincia programma azioni di marketing turistico-territoriale ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

Art. 11

Riconoscimento del merito sportivo

1. La Provincia assegna annualmente, per ciascun genere, un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che si sono distinti per l'attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport sottopone alla Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle associazioni sportive, o di associazioni sportive,

segnalate dalle rispettive federazioni.

3. Gli atleti e le associazioni sportive che hanno ricevuto il riconoscimento previsto da questo articolo sono iscritti nell'"albo provinciale dell'alloro dello sport trentino". Gli iscritti nell'albo sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.

Art. 12

Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico

1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attività motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in termini di salute, benessere psico-fisico e sociale e di promuovere il coinvolgimento femminile nell'attività sportiva e motoria, anche grazie a programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva, nel rispetto delle questioni di genere.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport può formulare proposte, osservazioni o misure specifiche relative al piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

3. Il tavolo dello sport può formulare proposte di azioni e di misure volte ad agevolare l'accesso ai controlli sanitari previsti dalla disciplina statale necessari per verificare le condizioni di salute dei praticanti un'attività sportiva.

Art. 13

Ricaduta in termini occupazionali ed economici

1. La Provincia favorisce l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali, organizzando, collaborando e coordinando le iniziative necessarie per l'organizzazione di manifestazioni nazionali o internazionali e di raduni o tornei di squadre di sport diversi, sia di livello professionistico che dilettantistico o amatoriale.

2. La Provincia favorisce e sostiene lo sviluppo di progetti e iniziative presentati dall'imprenditoria privata sportiva che dimostrino la produzione di ricchezza e la ricaduta economica sul territorio trentino attraverso lo sport.

3. Il sostegno delle iniziative previste da questo articolo è effettuato nell'ambito della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), secondo i criteri e le modalità previsti dalla medesima legge provinciale.

Art. 14

Grandi eventi sportivi

1. Per valorizzare e promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove la propria candidatura per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino, anche in base alle proposte del tavolo dello sport.

2. In occasione della formalizzazione della candidatura la Provincia promuove un protocollo d'intesa per coordinare con i soggetti interessati, pubblici e privati, la definizione dei reciproci impegni, comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento.

Sezione II

Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico

Art. 15
Associazionismo sportivo

1. La Provincia sostiene la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso il concorso al finanziamento dell'associazionismo sportivo per:
 - a) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - b) la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere, dello sport per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili;
 - c) l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
 - d) l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;
 - e) le iniziative riguardanti l'attività giovanile e per la promozione dello sport professionistico;
 - f) le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità;
 - g) i progetti per la crescita atletica dei talenti sportivi;
 - h) l'attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle società che favoriscono la crescita dello sport in provincia di Trento e che valorizzano in prevalenza atleti trentini;
 - i) l'istituzione di nuove associazioni sportive.

Art. 16
Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi

1. La Provincia favorisce in particolare lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi.
2. La Provincia concede un contributo ad associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, per gli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), alle stesse tesserati. Il contributo può essere determinato anche per fasce di età. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di applicazione di questo comma.
3. La Provincia, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, concorre, anche con interventi pluriennali, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile e lo sviluppo dei talenti sportivi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 17
Sport professionistico

1. La Provincia può sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con le modalità previste da questo articolo e dalla legge provinciale sulla promozione turistica 2002.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di programma con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure e le modalità del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre di professionisti.
3. Questo articolo si applica anche alle squadre e alle associazioni non

professionistiche che partecipano a campionati nazionali della massima serie.

Art. 18

Contrasto agli illeciti sportivi e al doping

1. La Provincia, ispirandosi ai codici di etica sportiva adottati dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI, promuove il contrasto ai comportamenti antisportivi, compresi quelli razzisti e di bullismo, sui campi di gara e in ogni contesto, agli illeciti sportivi e al doping, attraverso le seguenti iniziative:

- a) l'organizzazione di seminari e la produzione di specifiche pubblicazioni informative, d'intesa con il CONI, con le federazioni sportive, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva;
- b) la prevenzione e il contrasto all'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti da questa legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

Art. 19

Attrezzature medico-sportive

1. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie di attrezzature medico-sportive per le quali può essere concesso un contributo ai proprietari e ai gestori di impianti sportivi, anche in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa. Il medesimo contributo spetta alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche e professionistiche qualora detti obblighi siano loro trasferiti.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), in particolare con riferimento agli aspetti attinenti la responsabilità.

Capo III

Sport di cittadinanza per tutti

Art. 20

Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti

1. La Provincia promuove la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti attraverso il sostegno di iniziative che favoriscono l'attività motoria praticata in forma organizzata o individuale dalle persone di ogni genere ed età, anche con disabilità, per incentivare i corretti stili di vita, per sviluppare le relazioni sociali, la formazione educativa e l'integrazione interculturale, per favorire la parità di genere e per mantenere un adeguato stato di salute.

2. Le linee guida previste dall'articolo 4 evidenziano le strategie, gli obiettivi generali

e le priorità attraverso i quali la Provincia e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze garantiscono la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti, tenuto conto anche di quanto previsto da questa legge e in particolare dall'articolo 21.

Art. 21

Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti

1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonché quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti:

- a) concorre al finanziamento di progetti di promozione dell'attività motoria, anche di durata pluriennale, presentati da federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione sportiva, anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate, per favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie;
- b) promuove accordi di programma tra enti pubblici e privati diretti a individuare le misure utili per favorire:
 - 1) l'attività motoria di uomini e donne di ogni età, anche con disabilità, per tutto l'arco della vita;
 - 2) la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia con l'attività sportiva e un'equa partecipazione delle donne e degli uomini, anche superando gli stereotipi;
 - 3) l'organizzazione coordinata di eventi di informazione, di sensibilizzazione e di promozione sportiva;
 - 4) il coordinamento delle iniziative proposte dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino e la loro diffusione.

2. La Provincia destina annualmente una quota massima del 10 per cento delle risorse di parte corrente destinate alle attività sportive per il sostegno delle iniziative previste da questo articolo.

Capo IV

Lo sport nella scuola

Art. 22

Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Provincia riconosce, oltre che nell'associazionismo sportivo, nella scuola la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e dell'attività motoria, come occasione di confronto e di miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di tutela della salute, anche per diffondere il diritto allo sport per tutti.

2. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo le forme di collaborazione tra scuola e associazionismo sportivo.

3. Nell'ambito dei progetti per percorsi d'istruzione o formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica e dell'organizzazione previsti dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006, la Provincia può sostenere progetti sportivi rivolti ai giovani atleti praticanti sport a livello agonistico inseriti in istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto apposite convenzioni con le federazioni sportive nazionali e che sono attuati in

sinergia con le associazioni o con le società sportive locali affiliate a federazioni sportive o a enti di promozione sportiva.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici e scolastici da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Art. 23

Crediti formativi per risultati sportivi

1. La Provincia individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola 2006. La Provincia, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

Art. 24

Borse di studio

1. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico. Le borse di studio sono erogate ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale sulla scuola 2006.

Art. 25

Sicurezza e responsabilità

1. La Provincia garantisce forme di copertura assicurativa per la tutela del personale docente per una migliore collaborazione tra le associazioni sportive e gli istituti scolastici.

2. La Giunta provinciale stabilisce i contenuti della forma assicurativa di disciplina della sicurezza e delle responsabilità tra scuola e associazioni, nonché le modalità e i criteri attuativi di questo articolo.

Capo V

Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità

Art. 26

Sport e disabilità

1. La Provincia promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

2. La Provincia rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95

per cento della spesa ammissibile.

4. La Provincia partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 27

Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive

1. La Provincia, in armonia con quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), attua i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, ciascuno per gli impianti di propria competenza, promuovono, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità.

Art. 28

Finanziamento di solidarietà

1. La Provincia può istituire un finanziamento di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il finanziamento di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

Capo VI

Lo sport nell'università e nella ricerca

Art. 29

L'università e lo sport

1. Per favorire l'inserimento degli studenti universitari che praticano sport agonistico la Provincia favorisce la collaborazione tra le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e l'Università degli studi di Trento. A tal fine la Provincia promuove la definizione di un programma dell'attività sportiva con l'Università degli studi di Trento.

2. Rientrano nel programma previsto dal comma 1:

- a) la promozione e l'incremento dell'attività sportiva e dell'attività motoria per il maggior numero di studenti universitari, allo scopo di incentivarne la partecipazione alle attività promosse dall'università nel quadro di formazione globale dello studente;
- b) l'organizzazione di attività sportive, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistiche a carattere universitario e nell'ambito delle federazioni sportive;
- c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e

internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

3. Il programma dell'attività sportiva universitaria può definire anche modalità di raccordo tra atleti-studenti universitari e associazioni sportive e di supporto a favore delle associazioni sportive per:

- a) progetti d'integrazione scolastica attraverso le iniziative sportive;
- b) formazione dei dirigenti sportivi in materia di gestione contabile e sistemi di registrazione semplificati;
- c) ricerca e valorizzazione del sistema trentino dello sport e del suo rapporto con l'industria locale;
- d) progetti di collaborazione per test atletici, medico-attitudinali e collegamento con facoltà di scienze motorie.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'università da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Capo VII *Gli strumenti dello sport*

Sezione I *Impianti e attrezzature*

Art. 30 *Gestione ordinaria degli impianti*

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli enti locali adeguano la gestione dei propri impianti sportivi a quanto previsto da questo articolo.

Art. 31 *Gestione di impianti di particolare rilievo*

1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti

sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per la sua erogazione.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

Art. 32

Realizzazione degli impianti

1. Le comunità, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, programmano e finanziano anche gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, sovracomunale e di rilevanza provinciale.

2. Nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 4 sono individuati i criteri per la dotazione del territorio di impianti sportivi di carattere provinciale funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi di livello europeo o mondiale.

Art. 33

Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 39.

2. La costruzione di nuovi impianti è effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 34, comma 2.

Art. 34

Pubblica utilità degli impianti sportivi

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

Art. 35

Censimento degli impianti sportivi

1. Ogni cinque anni la Provincia effettua un censimento degli impianti sportivi. Ogni anno aggiorna le schede degli impianti e dei compendi sportivi che, in particolare, possono consentire una programmazione territoriale degli interventi e la ricerca di un miglior rapporto tra i costi di gestione e i ricavi.

Sezione II

Accordi e protocolli

Art. 36

Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo

1. La Provincia può partecipare a iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino, anche per valorizzare le eccellenze sportive o individuare percorsi d'innovazione nell'ambito dello sport e dell'attività motoria. A questi fini la Provincia può aderire a programmi sportivi approvati nell'ambito della comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE ALP) e del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino".

2. La Provincia, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, può concedere contributi nel limite massimo del 70 per cento del costo delle manifestazioni organizzate nell'ambito dei programmi previsti dal comma 1.

Art. 37

Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo previste dal comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.

Capo VIII
Disposizioni finali

Art. 38
Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli aiuti per le infrastrutture sportive e per le infrastrutture ricreative multifunzionali si applica il regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 39
Disposizioni attuative

1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questa legge e per la gestione e la concessione dei relativi finanziamenti; la deliberazione può prevedere quale forma di semplificazione che le domande siano esaminate secondo procedure di tipo automatico limitatamente alle tipologie di iniziative individuate dalla medesima deliberazione. Stabilisce, in particolare:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e di finanziamenti;
- b) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;
- c) i criteri per la determinazione delle agevolazioni, tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari;
- d) le modalità di erogazione delle agevolazioni, se non disciplinate dalla legge;
- e) le modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 40
Informazioni sull'attuazione della legge

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.

2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o

specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.

Art. 41

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'articolo 42.

2. Per garantire la dotazione di defibrillatori in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, la Provincia è autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge ⁽¹⁾.

Art. 42

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), esclusi gli articoli 7 ter e 18 ter;
- b) articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) articolo 14 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- d) articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- e) lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 26 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- f) articolo 45 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) articolo 12 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- h) articolo 75 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- i) articolo 56 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- j) comma 3 dell'articolo 13 e articolo 61 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- k) comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- l) articolo 71 della legge provinciale 20 dicembre 2014, n. 14;
- m) articolo 37 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 43

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 17, 21, 24, 25, 28, 31, comma 2, 36 e 37 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopraccitati articoli, nonché degli articoli 6, 7 e 18 di questa legge, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già

autorizzate in bilancio nella missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 13 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato).

5. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 16, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 19 stimata nell'importo di 500.000 euro per l'anno 2016, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

7. Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

8. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, commi 2 e 3, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

9. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, comma 4, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata dalla legge di stabilità provinciale.

10. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 29, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

11. Dall'applicazione dell'articolo 31, commi 1 e 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali), titolo 1 (spese correnti).

12. Dall'applicazione dell'articolo 32 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 2 (spese in conto capitale).

13. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 33, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.460.000 euro per l'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

14. Alle eventuali spese derivanti dall'articolo 14 si provvede con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

15. Dall'applicazione degli articoli 11, 23 e 27 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

16. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 11 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14.